

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 16-17 - 19 Giugno 1971

PER LA DIGNITA' DEGLI INSEGNANTI E IL PRESTIGIO DELLA SCUOLA

Indicati dal Consiglio Nazionale gli obiettivi e le linee di azione futura

I lavori del Consiglio Nazionale dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA svoltisi a Roma nei giorni 26 e 27 maggio (di cui riportiamo un'ampia cronaca in terza pagina) hanno assunto una importanza del tutto particolare. Infatti, essi sono stati caratterizzati dalla presenza di alti esponenti del sindacalismo, della politica, del parlamento e dalle decisioni di tutto rilievo adottate. L'intervento del Segretario Generale della CISNAL, on. Roberti, significa che i problemi della Scuola sono al centro della politica sindacale della Confederazione; il saluto portato dal Presidente del Comitato Centrale del MSI, on. Romualdi, significa che le impostazioni dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA trovano completa garanzia nell'ambito del partito; la presenza del dirigente del settore scuola del MSI, prof. Bacci, significa che l'azione sindacale trova piena rispondenza in quella politica; l'intervento del sen. Dinaro e dell'on. Menicacci, membri della sesta e dell'ottava Commissione Pubblica Istruzione, significa l'ampia disponibilità delle forze parlamentari per le proposte della CISNAL-SCUOLA. Le decisioni adottate (che si possono leggere nei due documenti approvati alla fine dei lavori e che di seguito riproduciamo) riguardano le linee di azione futura e gli obiettivi da raggiungere per la dignità degli Insegnanti e per il prestigio della Scuola.

Il documento del SINAIE

Il Consiglio Nazionale del SINAIE-CISNAL, riunito a Roma nei giorni 26 e 27 maggio:

constatato il persistere del clima di violenza nella Scuola italiana favorito dall'insipienza e dalla cecità di tutta la classe dirigente e abilmente strumentalizzato da ben individuate forze politiche;

rilevato che ancora una volta un anno scolastico sta per concludersi senza un nulla di fatto sia per quanto riguarda la riforma della Scuola sia per la soluzione dei maggiori problemi del personale che in essa opera o verso di essa gravita;

dà mandato alla Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL perché alla ripresa dell'anno scolastico intraprenda una decisa azione sindacale perché:

1) nella Scuola italiana di ogni ordine e grado siano garantiti: agli alunni lo svolgimento delle lezioni, ai docenti la possibilità di insegnare e la tutela della loro dignità profes-

sionale, a tutti il diritto a tutelare la propria integrità fisica;

2) la riforma della Scuola avvenga nelle linee del piano della CISNAL-SCUOLA "Creare una Scuola nuova per costruire una Società nuova" in base al quale la riforma degli istituti di secondo grado non è che "un momento" di una riforma globale di tutta la Scuola;

3) venga approvato lo stato giuridico con le modifiche necessarie a restituire al personale dignità e prestigio;

4) vengano adottati miglioramenti economici adeguati alla importanza della funzione svolta;

5) sia aumentata la base pensionabile e la reversibilità della pensione e della buonuscita sia assicurata senza distinzione di sesso;

6) al personale ispettivo, direttivo e di segreteria della scuola materna e di quella elementare sia corrisposto un adeguato

compenso per lavoro straordinario;

7) la situazione del personale non di ruolo venga risolta in connessione ai temi della non licenziabilità, dell'adozione della graduatoria unica nazionale, della introduzione di nuove attività nella Scuola;

8) il diritto all'assistenza sia ristrutturato in riferimento alle attribuzioni in materia proprie delle regioni e degli enti locali, che rendono non più attuali i compiti istituzionali dei patronati scolastici.

Il Consiglio Nazionale del SINAIE-CISNAL, al termine dei suoi lavori, rivolge un caloroso appello a tutte le componenti della Scuola perché, in un rinnovato clima di concordia, operino attivamente a che l'impegno del Sindacato si traduca sul piano delle cose concrete con il raggiungimento degli obiettivi indicati e gli studi riacquistino il loro giusto valore a vantaggio precipuo delle giovani generazioni.

L'o. d. g. del SISME

Il Consiglio Nazionale del SISME-CISNAL, riunito a Roma nei giorni 26 e 27 maggio 1971, constatato:

1) il persistere nella scuola italiana di un clima di violenza politica istituzionalizzato con specifiche istruzioni del Ministero della Pubblica Istruzione;

2) il persistere del disegno politico governativo volto a distruggere la scuola di stato a beneficio di particolari strutture scolastiche confessionali e private, disegno malamente simulato dall'abbondanza solo verbale di piani e programmi di riforme.

rilevato in particolare che al termine di un altro anno scolastico non sono stati ancora risolti i maggiori problemi interessanti il personale docente e non docente, tra i quali primeggiano:

— lo stato giuridico (atteso da oltre 15 anni);
— la fissazione di retribuzioni nel rispetto del principio stabilito dalla legge 831/1965;
— la sistemazione degli istituti professionali;

— le nuove norme per il reclutamento del personale insegnante;

— la sistemazione giuridica ed economica dei "modelli viventi" delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici,

ritenuta in considerazione dell'attuale momento politico che vede buona parte del popolo italiano chiamato ad una impegnativa prova elettorale, la attuale non opportunità di una azione di sciopero del personale docente e non docente della scuola italiana,

dichiara lo stato di agitazione delle categorie,

dà mandato alla Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL perché, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, deliberi, alla ripresa dell'anno scolastico, le azioni sindacali che riterrà necessarie per la risoluzione dei problemi di cui sopra, raccomandando, particolarmente per quanto si riferisce alle retribuzioni, la messa a fuoco dei seguenti obiettivi

caratteristici del SISME-CISNAL:

— stipendio unico commisurato all'attuale ultimo parametro (e ciò sulla base del principio: "a parità di funzione, parità di retribuzione");
— indennità integrativa speciale commisurata all'intero stipendio (comprensivo dell'aggiunta di famiglia);
— aggiunta di famiglia non figurativa ma reale, riferita al costo di mantenimento delle persone a carico;
— indennità di espansione scolastica;
— reversibilità della pensione delle insegnanti.

Il Consiglio Nazionale del SISME-CISNAL fa appello al personale docente e non docente della scuola italiana perché, al di sopra delle considerazioni sui problemi particolari della categoria, si stringa sempre più attorno al SISME-CISNAL nella lotta che il Sindacato sostiene per la tutela degli interessi morali e materiali, transunti e permanenti, della scuola di Stato italiana.

NEL CORSO DI UN LUNGO COLLOQUIO

Esaminati con il Ministro i problemi della Scuola

Puntualizzate dalle delegazioni del SINAIE, del SISME e del personale amministrativo i temi dello stato giuridico e quelli di carattere economico, il disagio del personale di segreteria, la grave situazione dei « Modelli Viventi », i problemi dei « distaccati » e degli addetti alle biblioteche e sovrintendenze

Il 15 giugno una delegazione dei sindacati della CISNAL-SCUOLA e del personale amministrativo si è incontrata con il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Misasi.

Sono intervenuti, per il SISME, Paride De Bella, Giuseppe Ciannaruci, Giampiero Boccafresca; per il SISME, Ezio Lozzi, Edelvais Moschini, Antonio Cannata; per gli amministratori del Ministero della Pubblica Istruzione, Altera, Lupo, Tarquini e la sig.ra Nania.

Al Ministro sono stati prospettati tutti i maggiori problemi scolastici del momento e, in relazione ad essi, la posizione della CISNAL-SCUOLA.

Particolare attenzione è stata rivolta all'attuale iter di approvazione dello "stato giuridico" con specifico riguardo alla situazione retributiva degli insegnanti.

Relativamente a questo aspetto del problema, è stata fatta presente al Ministro la ferma posizione della CISNAL sulla validità dei principi stabiliti dalla legge 831. E con ciò facendo salvi eventuali revisioni in sede di riforma generale della Scuola.

Altri problemi sottoposti all'attenzione del Ministro:

— la situazione di estremo disagio nella quale si trova il personale di segreteria delle Scuole e degli Istituti di istruzione media, personale gravato da lavoro straordinario non retribuito a seguito del decentramento di alcune funzioni ai Provveditorati agli Studi;

— la insufficienza degli organici dei Provveditorati agli Studi per il disbrigo delle pratiche connesse all'applicazione delle recenti leggi;

— la grave situazione dei "Modelli Viventi" dei Licei Artistici e dell'Accademia di Belle Arti, privi non solo di una disciplina giuridica ma anche delle misure di previdenza e di assistenza previste dalla legislazione vigente e favore dei prestatori di lavoro.

Per il personale non insegnante di segreteria, il Ministro ha assicurato che si potrà provvedere nei limiti dei fondi all'uopo richiesti dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione.

Relativamente ai "Modelli Viventi", il Ministro si è impegnato a trovare una soluzione nell'ambito delle proposte avanzate dalla CISNAL-SCUOLA con apposito documento.

Su tutti gli argomenti, lo scambio di opinioni con il Ministro è stato cordiale ed approfondito e condotto anche con riferimento ai programmi generali di riforma della Scuola.

Per il personale amministrativo del Ministero della P.I., i sindacalisti hanno prospettato il problema dei "distaccati" che in base ad una recente disposizione dovrebbero essere restituiti alle amministrazioni di provenienza.

Il Ministro, pur non nascondendosi l'estrema difficoltà di risolvere il problema nelle linee prospettate dalla CISNAL, si è detto disposto ad un riesame dello stesso.

E' stata infine richiamata l'attenzione del Ministro sul grave disagio economico in cui versano gli addetti alle biblioteche e alle sovrintendenze alle Belle Arti. Il Ministro ha assicurato che il problema troverà, quanto prima, adeguata soluzione.

Al termine del colloquio, il Ministro ha espresso l'auspicio di un prossimo incontro con i rappresentanti della CISNAL-SCUOLA perché i problemi possano essere riesaminati in una prospettiva di maggiore concretezza.

NELLA RISPOSTA DEL MINISTRO DELLA P.I.
AD UNA INTERROGAZIONE DELLA CISNAL-SCUOLA

Le graduatorie per i docenti di applicazioni tecniche

Gli onn. Roberti, Almirante e Pazzaglia avevano rivolto una interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione "per conoscere i motivi che hanno impedito la formazione delle graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 per gli insegnanti di applicazioni tecniche, e la nomina della commissione per la formazione delle graduatorie medesime, come previsto dall'art. 16 della sua richiamata legge".

Ecco il testo della risposta: "Si risponde all'interrogazione parlamentare n. 4-15172, che ad ogni buon fine si acclude in copia, presentata dalla S.V. Onorevole e pubblicata sul Resoconto Sommario della Camera dei Deputati n. 374-375 del 17 dicembre 1970.

Si precisa che la legge 831, in quanto antecedente alla riforma dell'istruzione secondaria di 1° grado, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non poteva trovare esecuzione direttamente per le cattedre di applicazioni tecniche, che si sono formate appunto in virtù della citata legge n. 1859 istitutiva della scuola media.

Tuttavia nella prima esecuzione della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono state determinate regolarmente le disponibilità di cattedre delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale i cui ruoli sono stati successivamente dichiarati corrispondenti a quelli di applicazioni tecniche della scuola media; e sono state formate le graduatorie degli aspiranti forniti dei requisiti prescritti per i seguenti posti e cattedre:

- 1) materie tecniche delle scuole di avviamento a tipo agrario;
- 2) materie tecniche delle scuole di avviamento a tipo industriale;
- 3) materie tecniche delle scuole di avviamento a tipo marinaro;
- 4) contabilità, economia domestica, merceologia e disegno professionale delle scuole di avviamento industriale femminile;
- 5) insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento agrario;
- 6) insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento industriale;
- 7) insegnanti tecnico-pratici

delle scuole di avviamento industriale femminile.

Per gli insegnamenti di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 3, risultando eccedenti le cattedre rispetto agli aspiranti, sono state formulate e completamente esaurite con la nomina di tutti gli aspiranti nel corrispondente ruolo di applicazioni tecniche maschili non solo le graduatorie previste dall'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ma anche quelle suppletive di cui alla legge 16 febbraio 1965 n. 98 e quelle degli insegnanti stabiliti previste dall'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo le modificazioni apportate dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Per i posti di cui ai precedenti nn. 5 e 6, formate ed esaurite, con la nomina di tutti gli aspiranti nel ruolo di applicazioni tecniche maschili, le graduatorie previste dall'art. 22 — 3° comma — della legge 831, sono state regolarmente formulate anche le graduatorie di cui all'ultimo comma del medesimo articolo; queste ultime graduatorie comportano, nel limite di una notevole aliquota delle cattedre che si rendono disponibili ogni anno, la nomina di tutti gli aspiranti nel ruolo di applicazioni tecniche maschili.

Per gli insegnamenti e i posti di cui ai precedenti nn. 4 e 7, infine, sono state nominate fin dal 1963 nel ruolo di applicazioni tecniche femminili le aspiranti utilmente collocate in graduatoria nel limite delle cattedre reperite (129 per la contabilità ed economia domestica e 222 per le insegnanti tecnico-pratiche); le altre aspiranti — poco più di 2.000 — conservano il diritto alla nomina, secondo l'espressa disposizione della legge, nell'ordine delle graduatorie in cui sono iscritte e nel limite di un'aliquota delle cattedre annualmente disponibili; aliquota che è stata elevata all'80% (D. L. 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571).

Tutte le citate graduatorie, approvate con decreti già da tempo registrati alla Corte dei Conti, risultano pubblicate nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero (n. 8 suppl. ord. parte II, del 25 febbraio 1965; n. 42, suppl. ord. parte II, del 21 ottobre 1965; n. 28-29, suppl. str. ord. parte II, del 13-20 luglio 1967; n. 23, suppl. ord. parte II, del 5 giugno 1969).

Non si ravvisano pertanto le inadempienze delle quali se ne chiedono i motivi".

PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI N. 304 E N. 603

Successo dell'azione del SISME

Il 27 aprile la Segreteria Nazionale del SISME inviò una nota al Ministro della Pubblica Istruzione sul problema relativo alla decorrenza giuridica delle nomine in ruolo previste dalla legge 25 luglio 1966 n. 603. Il 14 giugno il Ministro ha fatto pervenire la relativa risposta che riportiamo di seguito dopo il testo della nota del SISME, che era del seguente tenore:

"E' di questi giorni la notizia che presso la Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° grado del Ministero si sta procedendo all'operazione di nomina in ruolo degli insegnanti compresi nelle graduatorie nazionali formate sulla base dei residui provveditoriali e con il punteggio stabilito dalle graduatorie pubbliche dai Provveditori agli Studi.

Quale sarà la decorrenza giuridica di queste nomine?

Dopo varie, e a volte contrastanti risposte a questo interrogativo da parte di funzionari ministeriali, sembra sia prevalsa l'opinione di non dare la decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966.

Questa decisione sembra sia stata presa in quanto il terzo comma dell'art. 6 della legge 603/66 prevede che coloro che per insufficienza di cattedre non conseguiranno la nomina conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo lo ordine delle graduatorie, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili in ciascuno degli anni scolastici successivi. Comunque come ben si potrà notare, questo non modifica affatto quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 e cioè che le nomine in ruolo, conseguenti alla presente legge, hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge. (Nota: 20-8-1966).

Le due norme disciplinano due fattispecie diverse:

— l'articolo 6 si riferisce al momento in cui avverrà l'assunzione in ruolo;

— l'articolo 8 disciplina la de-

correnza di tali assunzioni in ruolo, agli effetti giuridici.

L'ultimo comma, riferendosi esplicitamente agli effetti giuridici, accoglie la distinzione, ormai pacifica nella legislazione inerente il riassetto delle carriere degli insegnanti (inteso, quest'ultimo, nella accezione più larga), tra effetti economici ed effetti giuridici. Così facendo, tale norma:

— rende operante la legge, agli effetti della decorrenza, e per tutti (indipendentemente dall'emanazione dell'atto amministrativo di nomina) dalla data del 1° ottobre 1966;

— fa decorrere i soli effetti economici, e per tutti, dalla data del perfezionamento dell'atto (amministrativo) di nomina.

Non si vede quindi come si possa concepire una decorrenza che non sia quella del 1° ottobre 1966 per tutte le nomine conseguenziali alla legge 25 luglio 1966, n. 603.

A parte tale premessa di principio, a titolo esemplificativo viene da domandarci, a questo punto, quale differenza esista tra i docenti di Educazione Musicale, nominati in ritardo, ed i restanti insegnanti di lingua straniera, di Educazione Fisica, di Educazione Artistica e di Educazione Musicale ancora da nominare. Perché ai primi venne precisata la decorrenza giuridica del 1° ottobre 1966 mentre ai restanti questa viene negata?

Forse che non sono tutte nomine conseguenziali alla legge 603/1966?

A parere del SISME-CISNAL, per quanto su precisato, tutte le nomine, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, debbono avere decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1966 e non da altra data".

E' deciso il testo della risposta del Ministro della Pubblica Istruzione:

"In merito alla questione posta da codesto Sindacato nella lettera cui si risponde, si fa presente che questo Ministero, anche su richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è in procinto

di chiedere il parere del Consiglio di Stato.

Al fine di motivare in maniera più completa tale richiesta e parere, si è ritenuto opportuno conoscere quale sia l'orientamento, in merito, della Ragioneria Generale dello Stato, in quanto, com'è noto, estendendosi la decorrenza giuridica della nomina al 1° ottobre 1966 per tutti i docenti da immettere in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, si apporterebbe un notevole aggravio al bilancio dello Stato.

Non appena perverranno a questo Ministero la risposta della Ragioneria Generale e il successivo parere del Consiglio di Stato, sarà cura dello scrivente informare codesto Sindacato delle determinazioni adottate in merito".

Il 6 maggio la Segreteria Nazionale del SISME inviò al Ministro della Pubblica Istruzione, al Sottosegretario sen. Gatti Caporaso, al Capo di Gabinetto dr. Niutta, al Direttore Generale dr. Forte una nota in merito all'applicazione della legge n. 340 a favore degli insegnanti di applicazioni tecniche. E' giunta, in data 9 giugno, la risposta a firma del Capo di Gabinetto.

Pubblichiamo di seguito il testo della nota del SISME e quello della risposta ministeriale. Ecco, pertanto, il testo della nota del SISME:

"Come è noto alle S.V. Ill.me, con la legge 28-3-1968 n. 340, gli insegnanti di ruolo di Applicazioni Tecniche provenienti dalle ex Scuole di Avviamento Professionale, vennero equiparati agli insegnanti di ruolo B e delle Scuole Medie.

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL fece subito presente agli organi amministrativi e tecnici del Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di valutare per intero il servizio prestato dal personale insegnante prima dell'entrata in vigore della legge n. 340 e ciò uniformandosi ad una corretta interpretazione dell'art. 6 del R.D. 6-5-1923 numero 1854.

Purtroppo la Ragioneria Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione intese interpretare ed applicare la legge in senso restrittivo ed errato, valutando il servizio prestato per metà escludendo l'applicabilità dell'art. 6 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1854.

Numerosi insegnanti di Applicazioni Tecniche ingiustamente colpiti dalla suddetta erronea interpretazione si sono visti costretti a ricorsi giurisdizionali presso il Consiglio di Stato.

Di già con decisione del 17 dicembre 1970, il Consiglio di Stato ha pronunciato decisione in proposito riconoscendo che al ricorrere "passato per effetto della legge 28-3-1968 n. 340 dal ruolo degli insegnanti tecnico pratici delle sopresse Scuole di Avviamento Professionale nel ruolo B dei professori di Applicazioni Tecniche della Scuola Media doveva essere riconosciuta per intero e non in ragione della metà l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza".

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL invita le S.V. Ill.me, al fine di evitare altri costosi ricorsi giurisdizionali presso il Consiglio di Stato (che certamente continuerà a seguire la interpretazione sopra citata e quindi, a dare decisioni analoghe alla suddetta), di voler impartire le opportune disposizioni alla Ragioneria Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione perché a tutto il personale insegnante di Applicazioni Tecniche di ruolo, che ha usufruito della legge n. 340, venga riveduto il decreto emesso e venga valutato tutto il servizio prestato nei ruoli per intero".

Ed ecco il testo della risposta ministeriale:

"Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente la questione indicata in oggetto, si comunica che sebbene, com'è noto, per un consolidato principio giurisprudenziale, l'Amministrazione non abbia l'obbligo di estendere "ultra partes" il giudicato del Consiglio di Stato, la Direzione Generale competente di questo Ministero ha, tuttavia, predisposto ed inviato agli organi di controllo alcuni provvedimenti con i quali la decisione n. 191 in data 16-3-1971 del predetto alto Consesso, viene applicata agli insegnanti di applicazioni tecniche inquadrati nel ruolo B ai sensi della legge 340/1968, riconoscendo per intero il servizio reso nel ruolo di provenienza".

APPROVATA DALL'VIII COMMISSIONE DELLA P.I.

La delega al governo per lo stato giuridico

Mentre il nostro giornale sta per andare in macchina, ci giunge notizia che l'VIII Commissione Pubblica Istruzione della Camera ha finito l'esame ed ha approvato il testo del disegno di legge n. 2728 concernente: "delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspet-

ti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante".

Il disegno di legge, ampiamente rimaneggiato per l'accoglimento di cinquanta emendamenti, il 23 giugno sarà preso in esame dalla Camera. Rimandando a quel momento un approfondito esame del provvedimento, non possiamo esimerci, ora, dall'affermare che esso è molto deludente almeno per i seguenti motivi:

- 1) non contiene nessuna normativa di carattere economico;
- 2) ignora il solenne impegno assunto dal governo il 10 giugno 1969;

3) prefigura una riforma delle istituzioni scolastiche secondo un indirizzo che non è condiviso dalla stragrande maggioranza degli uomini di scuola.

Il testo che sarà preso in esame dalla Camera dovrà, dunque, essere sostanzialmente modificato e completato. Ricordiamo che i Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno predisposto e fatto pervenire ai deputati una serie di emendamenti che potranno servire egregiamente allo scopo.

Vogliamo sottolineare il tentativo fatto dai parlamentari comunisti di introdurre una norma in base alla quale il dirigente scolastico sarebbe dovuto essere elettivo.

Il concetto è stato respinto così come lo fu in sede di Commissione ministeriale soprattutto per la netta opposizione del rappresentante della CISNAL-SCUOLA, prof. Remo Roncati.

Noi affermiamo che la mansione del dirigente scolastico deve corrispondere ad una precisa funzione che non può e non deve dipendere dal troppo spesso mutevoli umori di un qualsiasi tipo di assemblea.

A conclusione di questa breve e affrettata nota, non possiamo che formulare l'auspicio che simili aberrazioni siano ancora bloccate e che il provvedimento per lo stato giuridico venga veramente migliorato per la serenità del personale e per il prestigio della Scuola.

Assenze e promozioni

Dopo gli scrutini, i superscrutini. La vicenda è direttamente collegata al problema delle assenze. Per legge, chi ha cumulado un numero di assenze superiori ad un quarto dei giorni di lezione non può ottenere la promozione nella sessione estiva: dal che si deduce che chi si trova in queste condizioni non viene nemmeno scrutinato. Se non che una ordinanza del ministro Misasi (15 aprile 1971) concede la facoltà ai consigli di classe di scrutinare gli alunni che si fossero trovati nelle condizioni anzidette, confermando, però, le disposizioni di legge riguardanti la non promozione.

Da qui, dubbi interpretativi: chi avesse riportato la sufficienza, sarebbe dovuto essere rimandato ugualmente per le assenze? Ai vari quesiti, silenzio fino al giorno 18 giugno quando con un telegramma il Ministro chiarisce che le due di-

sposizioni non sono cumulabili e dispone che i Consigli di classe si riconvocino per ottemperare ai dettati dell'ordinanza.

Altri dubbi: negli istituti dove i quadri erano già stati pubblicati, come ci si deve comportare? Interviene il Provveditore agli Studi di Roma, Torinese, il quale chiarisce che le disposizioni ministeriali devono essere applicate in tutti i casi.

A questo punto alcune considerazioni.

Al Ministero non era noto che le operazioni di scrutinio erano già terminate e che si sarebbe dovuto ricominciare da capo con evidente aggravio di lavoro per i professori e con un ulteriore discredito per la serietà della Scuola?

Al Ministero, quando si è deciso di superare la norma legislativa, non si è pensato che questa era stata dettata nella presunzione fondata che, oltre

un certo numero di assenze, non poteva esserci profitto e approfondimento? E se, a giudizio dei soloni di Viale Trastevere, la norma è superata, perché parlare di scuola a tempo pieno, quando, al limite, con l'introduzione delle disposizioni dovrebbe porsi addirittura il problema dell'accorciamento del calendario scolastico?

La verità è che, ancora una volta, ha avuto il sopravvento la ragione politica.

Le assenze si sono verificate nel periodo delle occupazioni delle scuole: allora ci fu chi volle che scoppiassero le "tensioni" e incitò gli studenti alla violenza. Gli stessi oggi hanno invocato la sanatoria e la sanatoria è venuta.

Si domanda: e la validità della legge? e la dignità dei professori? e la serietà della scuola? Una sola risposta: avanti con la programmazione della ignoranza.

*

I lavori del Consiglio Nazionale

Nei giorni 26 e 27 maggio si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA.

La seduta inaugurale si è svolta al Teatro dei Quiriti con la partecipazione dei Segretari Provinciali, dei Coordinatori Regionali, dei Componenti delle Giunte nazionali del Sindacato Scuola Media e del Sindacato Insegnanti Elementari convenuti da tutta Italia.

Hanno presenziato l'on. Gianni Roberti, l'on. Pino Romualdi, l'on. Stefano Menicacci, il sen. Carmelo Dinaro, il prof. Silverio Bacci, la prof. Adriana Palomby.

Il prof. Elio Migliorati ha rappresentato lo SNAFRI.

L'Assemblea, all'unanimità, ha chiamato alla Presidenza della prima giornata dei lavori la prof. Adriana Palomby.

Interventi significativi

Ha aperto i lavori l'on. Gianni Roberti, Segretario Generale della CISNAL, il quale, in una ampia seppur sintetica panoramica, ha tratteggiato la posizione della CISNAL-Scuola nell'attuale momento politico-sindacale.

Dopo il saluto dell'on. Pino Romualdi porto a nome del Comitato Centrale del MSI, del quale è Presidente, ha preso la parola il sen. Dinaro, componente la commissione Istruzione del Senato. Il suo intervento ha dato modo ai presenti di conoscere nei termini più veri quali manovre politiche si nascondono dietro i lavori parlamentari interessanti i vari progetti di riforma della Scuola.

Il prof. Silverio Bacci, dirigente del settore Scuola del MSI, ha preso la parola per richiamare l'attenzione dei presenti sul significato politico che inevitabilmente assume ogni azione sindacale svolta all'interno della Scuola.

La prof. Adriana Palomby, dopo aver dato lettura dei telegrammi di saluto, tra i quali quelli degli onn. Giorgio Almirante e Angelo Nicosia, ha intrattenuto l'assemblea sulle attuali difficoltà che attraversa la Scuola Italiana e sulle linee di azione lungo le quali deve svolgersi l'azione politico-sindacale dei Sindacati facenti capo alla CISNAL-Scuola.

Hanno preso, poi, la parola i relatori prof. Ezio Lozzi, Segretario Nazionale del SINAIE e prof. Paride De Bella, Segretario Nazionale del SISME.

Nello svolgere la sua relazione Lozzi ha criticato e confutato quanto gli altri sindacati della Scuola, in modo particolare quelli aderenti alla "triplice", vanno sostenendo in relazione ai "benefici" ottenuti dagli insegnanti con il "riassetto" delle carriere e delle retribuzioni.

Dopo aver parlato del nuovo progetto di Stato Giuridico e della sudditanza in cui verrebbero a trovarsi i dirigenti e gli insegnanti se dovessero attuarsi i progetti di riforma della Scuola predisposti dall'attuale classe politica, il Segretario Nazionale del SINAIE ha fatto il punto sulla grave ed allarmante situazione del personale non di ruolo della Scuola ed ha invitato il Governo a far sì che siano varati prima delle ferie estive i provvedimenti all'esame del Parlamento, i quali prevedono per la Scuola media nuove forme di abilitazione e di assunzione nei ruoli e per la Scuola elementare l'incarico a tempo indeterminato e nuovi sistemi per il reperimento e la istituzione di nuovi posti.

Altro problema affrontato da Lozzi è stato quello dell'assistenza alla luce del dettato costituzionale che dà alle Regioni la facoltà di emanare leggi in questo settore.

La CISNAL-Scuola chiede la abolizione dei Patronati Scolastici perché non solo il servizio educativo, ma anche quello assistenziale sia affidato esclusivamente alla Scuola.

Infine Lozzi ha rivolto un appello ai dirigenti della CISNAL-Scuola, perché, a livello locale operino in modo che i Comuni, le province e le regioni adempiano a quanto le vigenti leggi per la Scuola dispongono.

De Bella ha iniziato il suo

dire, affermando che la riforma della Scuola non può avvenire per settori isolati, ma dovrebbe abbracciare, con una visione unitaria, tutta la Scuola Italiana, dalla materna alla post-universitaria. Passando ad esaminare l'unica riforma settoriale, già fatta, quella della Scuola Media, non ha lesinato i suoi strali contro la legge 1859 del 31-12-1962, la quale, distruggendo i due modelli preesistenti, ne ha creato un terzo, che ha accentuato i difetti di entrambi, senza recepire nessuna delle cose buone in essi esistenti.

Iniziative valide

Dopo avere inutilmente presentato nella passata legislatura due progetti di legge per una radicale riforma dell'attuale Scuola dell'obbligo, il SISME-CISNAL ha inviato, per iscritto ed ha fatto oralmente, al Ministro della P.I. una serie di proposte, atte a sollevare il tono di detta Scuola, venendo contemporaneamente incontro ai docenti di alcune discipline, quali le Applicazioni Tecniche, l'Educazione Artistica, l'Educazione Musicale, ecc.

L'oratore ha poi messo in luce i progressi numerici ed organizzativi raggiunti dal SISME-CISNAL da un anno a questa parte, specie per merito dell'atteggiamento fermo e coerente tenuto durante l'agitazione del giugno scorso, che lo vide in primissima linea fra tutti i Sindacati della Scuola Media, e dei risultati più che lusinghieri ottenuti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della P.I.

Dopo avere esposto dettagliatamente alcune delle richieste avanzate dal Sindacato per lo Stato Giuridico, per il riassetto delle carriere del personale docente e non docente e per la tanto attesa riforma della Scuola Superiore, e dopo avere chiaramente illustrato la posizione del SISME sull'importantissimo problema dei Corsi Abilitanti e dell'immissione in ruolo dei professori incaricati, il prof. De Bella si è soffermato sui rapporti fra gli altri Sindacati Autonomi e Confederali e il SISME-CISNAL, ponendo in rilievo come quest'ultimo abbia sempre offerto la propria collaborazione nella preparazione e nella attuazione delle azioni sindacali, ma come i suoi reiterati appelli siano rimasti quasi sempre inascoltati.

Il prof. De Bella ha chiuso la sua relazione affermando, fra il consenso dei presenti, la necessità che nella Scuola Italiana l'insegnamento torni ad ispirarsi al culto dei più alti valori morali e civili.

Il prof. Migliorati ha portato il saluto a nome dello SNAFRI e si è detto d'accordo sulla necessità che la Scuola sia anche una Scuola di idee come proposto dai Sindacati della CISNAL-SCUOLA.

Il giorno 27 i lavori sono proseguiti nei locali dell'ENAM. Un ampio dibattito si è svolto nell'ambito di ciascun Sindacato.

Per il SISME hanno preso parte alla discussione Riviera (Catania), Pampo (Lecce), Bra-

cuto (Mantova), Balice (Pesca-
ra), Mariscotti (Piacenza), U-
gazio (Milano), Tringali (Tera-
mo), Osti Grandi (Bologna),
Totaro (Napoli), Nigri (Verona),
Gamboli (Catanzaro), Crisi
(L'Aquila), Gaglione (Caserta),
Baschera (Torino), Pelliccione
(Chieti), Saracino (Benevento),
Ciaramidaro (Genova), Balocco
(Rieti), Roncati (Roma).

Ai vari problemi sollevati hanno risposto il Segretario Nazionale De Bella e il Vice Segretario Nazionale Ciaramidaro.

Nel SINAIE i maggiori temi discussi sono stati quelli relativi alla situazione economica con particolare riguardo alla continua erosione degli stipendi degli insegnanti in confronto a quelli di altre categorie; all'assistenza in riferimento alle attribuzioni alle regioni e agli enti locali e conseguente fine dei compiti istituzionali degli attuali patronati scolastici; la situazione del personale insegnante non di ruolo connessa con i temi della disoccupazione, della non licenziabilità, di nuove attività da introdurre nella Scuola. Fra gli altri sono intervenuti Cannata (Napoli), Santamauro (Bari), Siena (Verona), Ciccopiedi (Avel-
lino), Vincenti (Roma). A tutti ha risposto Lozzi.

Una breve relazione sul problema e sulla funzione della stampa è stata tenuta al Consiglio dei due Sindacati da Moschini il quale ha risposto alle numerose domande rivoltegli.

I lavori sono terminati con l'approvazione di due documenti che appaiono nella prima pagina del nostro giornale.

Celebrato il 1° Congresso dei "Modelli Viventi"

Il 30 maggio, a Roma, nell'Accademia di Belle Arti, si è svolto il I Congresso Nazionale dei Modelli Viventi aderenti alla CISNAL-SCUOLA.

Hanno partecipato modelli provenienti da: Carrara, Venezia, Milano, Roma, Catania, Palermo, Lecce, Como.

Un saluto ai congressisti è stato inviato dalla onorevole Elena Gatti Caporaso, sottosegretario al Ministero per la Pubblica Istruzione. Anche l'on. Gianni Roberti, Segretario Generale della CISNAL ha inviato

il suo saluto augurale ai congressisti.

Eletto dall'assemblea l'ufficio di presidenza (Giuseppe Ciaramarconi, Giampiero Boccafresca, Anna Divetta), il Segretario Nazionale del SISME-CISNAL prof. Paride De Bella ha portato il saluto del Sindacato ai congressisti. Ha preso poi la parola Giampiero Boccafresca per porgere ai convenuti il particolare saluto del settore personale non insegnante del SISME-CISNAL.

La relazione sindacale sullo

stato dei modelli viventi è stata svolta da Lozzi, il quale dopo aver tracciato una breve storia della vertenza è passato ad esaminare la condizione umana della categoria, mettendo in luce lo stato di subordinazione dei modelli stessi al professore di nudo e di figura.

Lozzi ha inoltre rivendicato per la categoria un trattamento identico a quello di altre categorie di lavoratori, per quanto attiene al diritto alla stabilità di lavoro, all'orario di lavoro, alle ferie, all'assistenza medico sanitaria ed all'igiene sociale.

Nel corso della relazione sono stati ipotizzati tre tipi di contratto di lavoro sui quali il congresso avrebbe dovuto pronunciarsi:

1) Contratto recante tutti gli istituti normativi vigenti per le altre categorie di lavoratori e con trattamento economico a paga oraria;

2) Contratto di tipo privatistico con pagamento a stipendio mensile rapportato ad un orario di lavoro di 18 ore settimanali;

3) Immissione in un apposito ruolo dell'amministrazione scolastica statale con tutti i benefici che derivano dalla condizione di dipendenti statali.

Si è aperta quindi la discussione generale alla quale, tra gli altri, hanno partecipato: Zara, Sciuca, Flore, Lombardi, Morgia, Torres, Ercoli, Lucisano.

La replica ai vari interventi è stata tenuta dallo stesso prof. Ezio Lozzi.

La discussione generale e la replica ai vari interventi si sono concluse con l'approvazione dell'ordine del giorno che riportiamo a parte.

Si è successivamente proceduto alla elezione, a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo del Sindacato MODELLI VIVENTI.

Il Consiglio che, dopo lo spoglio delle schede di votazione effettuato dalla Commissione per lo scrutinio (Boccafresca, Lombardi, Flore) è risultato così composto: Grazia Lucisano, Raimonda Flore, Pietro Lombardi, Anna Divetta, Emma Ercoli.

A Segretaria Nazionale della categoria è stata eletta Anna Divetta.

Il documento approvato

Il 1° Congresso Nazionale dei "Modelli Viventi delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici" aderenti al SISME-CISNAL svoltosi a Roma il 30 maggio 1971,

udita la relazione generale sui problemi del settore,

considerato lo stato di estremo disagio morale ed economico della categoria a vantaggio della quale non sono applicate neppure le norme previdenziali e assicurative obbligatorie per tutti gli altri lavoratori,

chiede una decisa azione sindacale perché la categoria dei modelli viventi ottenga uno stato giuridico che nel complesso dei diritti e doveri garantisca la stabilità dell'impiego e l'applicazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale.

Dà mandato al direttivo eletto di svolgere, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, la più ferma azione sindacale.

Giustizia e umanità

Il problema dei "modelli viventi" è un problema di giustizia e di umanità. In tal senso pensavamo di commentare i lavori del 1° Congresso della categoria. Non avremmo, però, potuto dire di più e meglio di quanto ha detto la modella Angela Sciucco di cui riportiamo l'intervento nel testo stenografico.

"Io sono Sciucco Angela e sono tanti anni che lavoro in questa scuola. Più di venti anni che lavoro tra i più grandi professori, alcuni sono vivi, altri morti.

I professori vivi possono testimoniare il mio lavoro. Io qui sono la unica abbandonata. E andare a raccomandarmi verso certi professori con le lacrime agli occhi per vedere di farmi lavorare. La supplico professore che ho tanto bisogno!

Voglio ringraziare Donatelli che sono due anni che mi fa lavorare. Questo è un atto di pietà, perché gli altri professori vogliono la gioventù. Vanno anche a simpatia i professori di Liceo della scuola della pittura e scelgono. Oggi, invece, una persona che ha lavorato e dato

tutta la sua giovinezza alla scuola, la scansano. Nei momenti più bisognosi io mi devo rivolgere a tutti per pietà per aiutarmi. Tutti ti promettono, passi oggi, venga domani e nessuno ti prende a lavoro.

Ma questa non è una cosa giusta per l'umanità che tutti ti scansano. Io mi trovo in caso bisognoso, con uno scompenso cardiaco e altre malattie: ho solo i polmoni che sono sani.

Io ho tanto bisogno di essere aiutata e invece nessuno mi aiuta. Non è giusto che in questa nazione e siamo italiani non si possa avere un atto di pietà, verso una persona, verso una donna sola, anziana ma non da disprezzare sul lavoro perché ancora sono buona a posare a mezzo busto, non a mezzo busto nudo ma a decolté; anche alla testa sono abbastanza caratteristica. Non posso dire di essere bella, ma sono caratterista proprio per posare. Questa non è una cosa giusta perché siamo italiani e bisogna aiutarci ambo

(Continua a pag. 6)

Convegni della Cisnal-Scuola

Gli annunciati convegni indetti dalle Segreterie nazionali dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA si sono svolti regolarmente. Infatti Ciaramarconi e Lozzi hanno presieduto quelli di Bari il 21 maggio, di Foggia il 22 maggio, di Palermo e di Caltanissetta rispettivamente il 3 e 4 giugno; De Bella e Moschini quelli di Genova il 21 maggio e di Messina il 2 giugno.

Ovunque sono stati discussi problemi organizzativi in relazione anche all'impostazione di un programma di azione futura, che si inquadri nelle grandi linee della politica scolastica propugnata dal Sindacalismo nazionale.

Particolare significato assumono gli ampi consensi alle linee di riforma della Scuola enunciate dai Sindacati della CISNAL-SCUOLA.

SCUOLA ELEMENTARE

Banditi i concorsi per merito distinto

E' stata emanata l'O.M. n. 2237 del 25 maggio 1971 (Min. P.I. - Dir. Gen. dell'Istr. U. - Div. III) relativa ai concorsi per merito distinto per esami e titoli e per soli titoli, per il passaggio anticipato degli insegnanti elementari dalla 2ª alla 3ª classe e dalla 3ª alla 4ª classe di stipendio.

Tali concorsi si riferiscono all'anno 1969. La data di pubblicazione dei bandi dei 2 concorsi da parte del Provveditorato agli studi è fissata al 14-6-1971. I bandi rimangono all'albo del Provveditorato per un periodo di 15 giorni e nello stesso periodo di tempo sono affissi negli Uffici degli ispettori scolastici e delle direzioni didattiche.

Per le province nelle quali esistono ruoli elementari speciali, devono essere emanati bandi separati qualora risulti che in detti ruoli vi siano posti da mettere a concorso. Si riportano qui di seguito le principali disposizioni dell'O.M.

1. CONCORSO PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E PER TITOLI PER IL PASSAGGIO ANTICIPATO DALLA 2ª ALLA 3ª CLASSE DI STIPENDIO.

1) Numero dei Posti

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti messi a concorso; tale numero deve essere pari alla metà del numero degli insegnanti che al 1º ottobre 1969 si trovavano a tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il normale passaggio alla 3ª classe di stipendio. Per questo calcolo deve tenersi conto oltre che dagli insegnanti del ruolo normale, anche di quelli — di uguale anzianità — appartenenti al ruolo soprannumerario, e degli insegnanti che risultino trasferiti ad altra provincia successivamente alla data del 1º ottobre 1969.

In caso di numero dispari il mezzo posto deve essere considerato un posto.

2) Commissioni giudicatrici e operazioni del concorso

Tali operazioni, con la pubblicazione delle relative graduatorie dovranno concludersi entro e non oltre il 31-1-1972.

3) Condizioni di ammissione al Concorso

Al concorso possono essere ammessi gli insegnanti elementari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) si siano trovati, alla data del 1º ottobre 1969 a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;
- 2) abbiano prestato, nella 2ª classe di stipendio, almeno 4 anni di effettivo servizio. E' considerato effettivo servizio anche quello prestato in posizione di comando. E' computato a tal fine come servizio civile di ruolo il servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo;
- 3) abbiano riportato nell'ultimo triennio (1966/67 - 1967/68 - 1968/69) qualifiche non inferiori a « distinto ».

Non sono ammessi al concorso gli insegnanti che abbiano preso parte alle prove di esame di precedente concorso per merito distinto, riportando una votazione media inferiore agli 8/10 o meno di 7/10 in una delle prove.

Per l'ammissione al concorso si terrà conto inoltre dei periodi di servizio eventualmente già riconosciuti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24-5-1970 n. 336.

I candidati che avessero chiesto e non ancora ottenuto tale riconoscimento, possono essere ammessi al concorso con riserva qualora ne abbiano fatto preciso riferimento nella domanda.

4) Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale deve essere rivolta al Provveditorato agli Studi della provincia nella quale il candidato risulta titolare alla data del 1º ottobre 1969.

Alla domanda devono essere uniti tutti i titoli valutabili e un elenco in duplice copia in carta semplice dei titoli presentati.

Il termine di presentazione o di spedizione della domanda è di 30 giorni dalla pubblicazione del bando: esso scade pertanto il 14 luglio 1971.

La presentazione a mano, al Provveditorato agli Studi dal quale attualmente i candidati dipendono (il quale curerà poi l'invio al Provveditorato competente cui la domanda è indirizzata) può essere fatta fino alle ore 14 del 14 luglio suddetto. L'impiegato incaricato ne rilascerà ricevuta.

L'invio per via postale deve essere fatto a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno: della spedizione entro i termini, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati, titolari alla data del bando in provincia diversa da quella nella quale si trovavano il 1º ottobre 1969, i quali intendono avvalersi dell'invio per via postale, devono spedire il plico direttamente al Provveditorato agli studi presso il quale erano titolari alla suddetta data del 1º ottobre 1969.

5) Titoli

I titoli possono essere esibiti o in originale o in copia notariale o in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici autenticati ai sensi dell'art. 14 comma 2º della legge 4-1-1968 n. 15 (G.U. n. 23 del 27-1-1968).

6) Esclusione dal concorso e ricorsi. Il Provveditorato agli Studi accerta il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al concorso.

Avverso eventuale esclusione dal concorso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della P.I. entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'interessato, della lettera di comunicazione.

Il ricorso è ammesso al concorso condizionatamente. E' altresì ammesso condizionatamente il candidato cui sia stata attribuita una qualifica inferiore a « distinto », qualora abbia impugnato tale qualifica.

7) Programma e prova d'esame

L'esame di concorso consiste in una prova scritta e in una lezione. La prova scritta, per la quale sono assegnate 6 ore, si svolgerà nel capoluogo di provincia, nell'edificio indicato dal bando, il giorno 20 settembre 1971 alle ore 9.

Sono ammessi a sostenere la lezione i

(Continua a pag. 6)

Conferimento di posti a candidati ottodecimisti

Pubblichiamo di seguito il testo della circolare n. 172 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha dettato norme per il conferimento dei posti ai candidati ottodecimisti del concorso magistrale bandito il 22 luglio 1970.

PARAGRAFO I. - Norme relative all'applicazione dell'art. 2 — commi 5º e 6º — della legge 25 luglio 1966, n. 574 (ottodecimisti).

Ai sensi dell'art. 2, commi 5º e 6º, della legge 25 luglio 1966, n. 574, « i candidati che hanno riportato nelle prove « di esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad esservi inclusi fino a raggiungere il 10% dei posti messi a concorso ».

« I posti eventualmente non conferiti, ai sensi del precedente comma per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito ».

Al fine dell'accertamento dei candidati aventi diritto a tale beneficio ed a seguito di decisioni giurisdizionali dalle quali è emerso che a favore dei candidati di cui sopra la norma avanti citata agisce come accantonamento di posti, si significa quanto segue:

1) il dieci per cento dei posti messi a concorso deve essere accantonato preventivamente per essere poi assegnato ai candidati di cui al 5º comma dell'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Tale operazione sarà effettuata:

- a) sul totale dei posti di ruolo normale di scuola comune e dei posti del ruolo in soprannumero;
- b) sul totale dei posti di ruolo normale di scuola speciale o di classe differenziale.

In caso di frazione, si arrotonda per eccesso o difetto secondo la prassi ordinaria;

2) il residuo novanta per cento dei posti messi a concorso è da conferire ai candidati inclusi nelle due graduatorie dei vincitori di cui all'art. 19 dell'Ordinanza ministeriale n. 178/246 del 22 luglio 1970, in base alle norme dell'art. 24 di detta Ordinanza e a quelle sulla riserva di posti di cui al successivo paragrafo II della presente Ordinanza;

3) conferite le nomine di cui al precedente n. 2 e raccolte le eventuali rinunce e opzioni con la effettuazione delle relative sostituzioni, si procederà ad individuare secondo l'ordine della graduatoria di merito e della graduatoria speciale di cui all'art. 18, commi 1º e 2º, della citata Ordinanza ministeriale n. 6178/246 — ai fini della copertura dei dieci per cento dei posti accantonati come al precedente n. 1 — i candidati di cui al 5º comma dell'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, i quali non abbiano comunque già ottenuto la nomina.

PARAGRAFO II. - Norme per il conferimento dei posti di riserva nel concorso magistrale.

Premesso che, ai sensi dell'art. 5, 1º comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e che le leggi speciali che devono trovare applicazione per le riserve dei posti ai fini indicati in oggetto sono costituite dal R.D. 8 maggio 1924, n. 843 (art. 20) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, il conferimento dei posti agli aventi titolo a riserva sarà disposto se-

condo quanto appresso:

A) agli aventi titolo ai sensi del R.D. 8 maggio 1924 n. 843 e successive modificazioni e integrazioni (in virtù delle norme tuttora vigenti) eventualmente presenti nelle graduatorie di cui all'art. 18 dell'Ordinanza ministeriale n. 6178/246 del 22 luglio 1970, le nomine saranno conferite con precedenza rispetto agli aventi titolo di cui alla successiva lettera B), nell'ambito dell'aliquota del 50% dei posti messi a concorso;

B) agli aventi titolo ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, i posti ancora disponibili nell'ambito della predetta aliquota del 50% saranno conferiti con le modalità appresso indicate:

1) in relazione al disposto dell'art. 12, 2º comma, della predetta legge n. 482, sarà preliminarmente calcolato, con riferimento alla data del 1º gennaio 1971, il 15% dei posti in organico (ruolo normale e ruolo in soprannumero) e saranno da esso detratti i posti già coperti in organico da maestri appartenenti alle categorie di cui alla legge stessa.

L'aliquota così individuata (aliquota complessiva) sarà ripartita tra le categorie indicate nell'art. 9 della stessa legge n. 482 nelle percentuali a fianco di ciascuna indicata, eccezione fatta per gli invalidi civili in relazione ai quali, atteso il disposto del comma 2º del predetto art. 9, la percentuale è da fissare nella misura del 20% della aliquota complessiva.

In concreto:

— agli invalidi di guerra e profughi:

- 25% dell'aliquota complessiva;
- agli invalidi civili di guerra:
- 10% dell'aliquota complessiva;
- agli invalidi per servizio:
- 15% dell'aliquota complessiva;
- agli invalidi del lavoro:
- 15% dell'aliquota complessiva;
- agli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro:
- 15% dell'aliquota complessiva;
- agli invalidi civili:
- 20% dell'aliquota complessiva.

2) fermo restando che nell'ambito dell'aliquota del 50% non deve essere in nessun caso superata l'aliquota complessiva del 15% dei posti in organico, né la percentuale stabilita sub 1) per ogni categoria, le nomine saranno conferite agli aventi titolo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Ai sensi dell'art. 16, 5º comma, della legge n. 482, le Amministrazioni dello Stato possono decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, la copertura dei posti disponibili nell'ambito della percentuale corrispondente con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

La norma sopra citata deve trovare applicazione tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'espressione « posti disponibili » deve essere riferita ai posti di organico che, soddisfatti tutti gli

Il SISME-CISNAL ha pubblicato la scheda per le domande di supplenza ai Capi di Istituto. Tali schede, che saranno date gratuitamente, in misura non superiore alle cinque copie per ogni richiedente, possono essere ritirate in sede (Via Principe Amedeo 42, 1º p.) tutte le mattine dei giorni feriali e tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 19,30, escluso il sabato.

appartenenti ad una determinata categoria, risultino non coperti nell'ambito della percentuale spettante alla categoria medesima;

b) l'applicazione della norma postula l'esistenza di aspiranti che non possono essere soddisfatti nell'ambito percentuale della propria categoria in quanto detta percentuale risulta totalmente coperta o eventualmente superata;

c) tutti gli aspiranti sub b), quale che sia la categoria di appartenenza, fruiscono nell'ordine di graduatoria delle disponibilità di ciascuna delle categorie non esperte secondo un criterio quantitativo che deve essere fissato in misura direttamente proporzionale al numero dei posti disponibili in ognuna delle predette categorie.

Resta stabilito che i riservatari così nominati sono computati a copertura della percentuale della categoria diversa della quale hanno fruito.

PARAGRAFO III. - Documenta-

(Continua a pag. 6)

EMANATE DAL MINISTERO DELLA P.I.

Le norme per i trasferimenti nelle scuole per ciechi

I trasferimenti a domanda dei maestri iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi funzionanti presso lo Istituito statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e presso gli istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi e i trasferimenti a domanda degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli istituti per ciechi, sono disciplinati, per l'anno scolastico 1971-72, dalle norme seguenti. Sono destinatari della presente

ordinanza i Provveditori agli studi delle seguenti province, che hanno in organico posti di insegnanti elementari e di insegnanti di musica e canto dei ruoli speciali predetti: Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trieste.

Art. 1.

Le disposizioni della presente ordinanza sono pubblicate in ciascuna provincia dal Provveditorato agli studi o napposita ordinanza da affiggersi all'albo dell'Ufficio entro il 20 giugno 1971.

Alla propria ordinanza il Provveditorato allega l'elenco dei posti di organico e, di tali posti, quelli eventualmente vacanti.

L'ordinanza è inviata in copia ai Provveditori agli studi delle province nelle quali funzionano scuole elementari statali per ciechi, nonché ai direttori delle scuole per ciechi, per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Prima di compilare l'elenco di cui al secondo comma del precedente articolo, il Provveditorato agli studi esamina la situazione delle classi di scuola elementare statale per ciechi, al fine di accertare se siano venute a determinarsi sensibili riduzioni nella consistenza della popolazione scolastica.

Qualora, a seguito di tale esame, sia riscontrata la necessità della soppressione di posti in organico, il Provveditorato predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico, ma ne dà immediata comunicazione con lettera raccomandata agli insegnanti titolari nella scuola, che occupano posti dello stesso tipo di quello soppresso, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 10 della presente ordinanza e invitandoli a produrre la documentazione necessaria a determinare il diritto a permanere in sede.

Art. 3.

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, il Provveditorato determina il numero complessivo dei posti vacanti.

Ai fini del movimento sono da

Incarichi e supplenze nelle scuole carcerarie

Gli incarichi annuali e le supplenze nelle scuole del ruolo speciale presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, per l'anno scolastico 1971-72, saranno conferiti in base alle norme, per quanto applicabili, dei titoli III e IV dell'Ordinanza ministeriale n. 101 in data 23 marzo 1970, prot. 1960/III, e a quelle contenute nell'Ordinanza ministeriale n. 105 del 15 aprile 1971, prot. 2110/5, relativa agli incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1971-72, con le seguenti modifiche concernenti i termini ivi indicati:

a) termine per la presentazione delle domande:

16 giugno 1971 (la residenza acquisita in data non successiva al 16 marzo 1971 è requisito indispensabile per il conferimento dell'incarico o della supplenza);

b) pubblicazione delle graduatorie: entro il 25 luglio.

Trattandosi di un ruolo speciale e in considerazione del particolare carattere delle scuole carcerarie, si ritiene opportuno precisare quanto appresso.

Al conferimento degli incarichi e delle supplenze nel ruolo speciale carcerario potranno aspirare soltanto gli insegnanti forniti del titolo di specializzazione rilasciato al termine di uno dei corsi organizzati da questo Ministero, d'intesa con quello di Grazia e Giustizia, per maestri che abbiano prestato o che aspirino a prestare servizio nelle scuole presso le carceri.

Per la valutazione dei titoli di cultura, dei titoli di servizio e delle eventuali benemerite si applica la tabella allegata all'Ordinanza predetta.

Per i servizi prestati precedentemente al corrente anno scolastico nelle scuole elementari carcerarie o nei corsi popolari funzionanti presso le carceri, ai punteggi previsti dalla lettera B della suddetta tabella di valutazione, si aggiungono:

- per ogni anno qualificato « Buono » (buono con 8) p. 0,20;
- per ogni anno qualificato « Distinto » (buono con 9) p. 0,40;
- per ogni anno qualificato « Ottimo » (valente) p. 0,60.

APPROVATA DALL'VIII COMMISSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

La legge sui corsi abilitanti

Il 13 maggio l'ottava Commissione ha approvato in sede legislativa la legge sui corsi abilitanti. Ecco il testo del provvedimento.

ART. 1 Abilitazione all'insegnamento e modalità per l'insegnamento.

In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscono nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abilitazione all'insegnamento si consegue, a partire dall'anno scolastico 1971-1972, mediante la frequenza dei corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione, di regola su basi regionali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio, tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza dei corsi sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro il 31 agosto 1971, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1967, numero 972 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dei titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelle che con esse abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di consorzi che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in una unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del precedente comma.

ART. 2

Docenti dei corsi.

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento

dei altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa, nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula, sentito il parere di una rappresentanza dei partecipanti, le proposte relative al piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto disposto al terzo comma del precedente articolo 1 e degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti.

ART. 3

Organizzazione dei corsi.

Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo, è costituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione un Comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

— di un direttore generale designato dal Ministro secondo il settore di competenza;

— di tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e che non siano membri della sezione medesima;

— di otto tra presidi e professori di scuole secondarie designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore, tra estranei alla sezione medesima, in maniera da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola nonché dei diversi gruppi di discipline per le quali si organizzano i corsi;

— di tre docenti degli istituti di istruzione artistica designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti, tra estranei alle sezioni medesime, in modo da garantire la prevalente rappresentatività dei diversi gruppi di discipline artistiche;

— da cinque rappresentanti dei sindacati della scuola, scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

Il Comitato stabilisce i principi e i criteri generali per l'organizzazione e la attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale.

ART. 3 bis

E' costituita, in ogni sede e capoluogo di regione, una commissione regionale presieduta da un provveditore agli studi della regione nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione e composta dai provveditori agli studi delle province della regione o da loro rappresentanti; da tre ispettori centrali e da tre docenti universitari nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione; da dieci tra presidi e professori di scuole di istruzione secondaria della regione e da due capi di istituto o docenti di istruzione artistica della regione nominati dal Ministro su designazione del comitato centrale di cui all'articolo 3; dall'assessore regionale alla istruzione; da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti scelti dal Ministro tra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

La Commissione regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal comitato centrale:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso.

I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

anni con qualifica non inferiore a «buono», sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di laurea e di abilitazione nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui al precedente comma sono compilate secondo criteri di valutazione di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, il 70 per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nell'art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Ogni anno, successivamente al 30 novembre, in ciascuna graduatoria vengono aggiunti dopo l'ultimo iscritto e con gli stessi criteri di valutazione dei titoli posseduti, i nuovi aspiranti in possesso stenti.

Immissione in ruolo

ART. 5

Le norme di cui al precedente art. 3 ter si applicano anche agli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, che siano in possesso di titolo di studio non compreso tra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, saranno ammessi a frequentare preliminarmente il corso previsto dal terzo comma dell'art. 3 ter.

Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, per almeno 5 anni con qualifica non inferiore a «buono».

ART. 6

Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente art. 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte del comitato di cui all'art. 3 bis della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, in servizio quali incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, il corso di cui al primo comma del precedente art. 3 ter.

ART. 7

Per gli anni scolastici dal 1972-73 al 1974-75, le cattedre e i posti orario negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici da conferire ai sensi del quinto comma del precedente art. 4 sono riservati agli insegnanti che, fermi restando gli altri requisiti previsti, prestano servizio quali incaricati nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli stessi anni scolastici e alle medesime condizioni, i posti da conferire ai sensi del settimo comma del precedente art. 4 sono riservati agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al settimo comma del precedente articolo 4, nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per almeno 5 anni, con qualifica non inferiore a «buono» nell'insegnamento pratico anche in difetto, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'art. 6 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1277 e all'art. 5 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1278.

ART. 8

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandi femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui all'art. 4 della presente legge.

ART. 9

Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'Istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734 ha valore di abilitazione limitatamente per l'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alcuni ciechi.

dei titoli previsti dal primo e del terzo comma.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali per gli insegnanti di arte applicata negli istituti di arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto e compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a «buono» e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età prevista per l'ammissione ai concorsi a cattedra.

Alla copertura delle cattedre e dei posti per la restante aliquota del 30 per cento si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 10 ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dello art. 1 della presente legge, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove di esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'art. 1 e saranno aggiornati i programmi di esame per le classi già esistenti.

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge nonchè ai principi ed ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale A. Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alcuni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a «buono», sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di laurea e di abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite all'art. 4 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono con-

feriti agli insegnanti inseriti nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

Le norme contenute nel decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, concernenti la istituzione delle cattedre si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

ART. 10

Il decreto di cui al settimo comma dell'art. 1 determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

ART. 11

I corsi previsti all'art. 3 ter saranno effettuati limitatamente ai tre anni successivi alla data d'entrata in vigore della presente legge.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1974-75, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati al primo comma dell'art. 3 ter.

ART. 12

Il comitato centrale di cui all'art. 3 indica annualmente i medi e i tempi per l'attuazione da parte delle commissioni regionali di cui all'art. 3 bis di speciali corsi riservati agli insegnanti di ruolo che intendono conseguire un'abilitazione all'insegnamento diversa da quella di cui sono già in possesso.

ART. 13

Assunzione del personale non insegnante.

Il personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, viene assunto, nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli art. 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione di cui all'art. 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal Provveditore agli studi. La Commissione decide con provvedimento definitivo.

Gli impiegati non di ruolo delle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, che abbiano compiuto o compiono un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale delle rispettive carriere in base a graduatorie ad esaurimento.

ART. 14

Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

Disposizioni particolari

ART. 15

Nella provincia di Bolzano e nelle regioni ove sono istituite scuole di istruzione secondarie con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, per il conseguimento del titolo di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si osservano le disposizioni che seguono.

Nelle suddette regioni e nella provincia di Bolzano vengono costituite apposite Commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'art. 3 bis.

La Commissione speciale del Trentino-Alto Adige ha sede in Bolzano.

I corsi si svolgeranno nella lingua materna dei candidati e, per gli aspiranti al titolo di insegnamento nelle scuole delle località ladiniche in provincia di Bolzano, nella lingua d'insegnamento. Le Commissioni speciali potranno avvalersi della collaborazione delle università italiane, che a tal fine potranno utilizzare l'opera di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'art. 3 bis, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesco in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Abilitazione all'insegnamento

ART. 3 ter

Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-1972, nonché i maestri di ruolo o non di ruolo con incarico triennale, e in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui all'ottavo comma del precedente articolo 1, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso di durata non inferiore a 4 mesi.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Comitato di cui all'art. 3.

Gli insegnanti non di ruolo non abilitati con incarico 1971-72, se in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1957, n. 972, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni ma non compreso tra quelli che saranno stabiliti con il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'art. 1 della presente legge, sono ammessi a frequentare un corso di approfondimento culturale specifico sulla materia e sulle materie insegnate. Tale corso di durata non inferiore a 4 mesi si conclude con un giudizio di ammissibilità al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, i relativi piani di studio e le modalità di svolgimento dell'accertamento finale sono stabiliti con l'ordinanza dei

Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il comitato di cui all'art. 3.

ART. 3 quarter

Trattamento economico del personale addetto all'organizzazione e all'attuazione dei corsi.

Il personale direttivo addetto all'organizzazione della scuola secondaria e artistica incaricato d'organizzazione dei corsi, nel limite di cinque unità per ogni provincia, è dispensato dagli obblighi di servizio. A detto personale è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giorno di attività svolta, un compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio iniziale corrisposto al parametro in godimento.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche, della direzione dei gruppi di studio e dei seminari, e della guida del tirocinio, è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrisposto al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Il personale di cui al primo comma che sia incaricato anche della attività di cui

comma ha diritto, per ogni giornata di effettiva attività svolta, al solo compenso previsto nello stesso comma.

ART. 4

Immissione in ruolo.

Coloro che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno 2

Norme per le promozioni del personale non insegnante

Come è noto gli articoli 81 e 82 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, prevedono che i posti delle qualifiche di segretario capo ed equiparate e di applicato superiore ed equiparate degli istituti di istruzione secondaria sono conferiti agli impiegati dei rispettivi ruoli con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Tali promozioni devono essere conferite con decreto del Ministro agli impiegati che ne siano stati ritenuti meritevoli dal Consiglio di Amministrazione del Ministero, nella misura del dieci per cento dei rispettivi ruoli.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di giudizio, il Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare n. 190 del 4 giugno scorso ha dato incarico ai Presidi degli Istituti di istruzione tecnica e secondaria di compilare, per ogni impiegato (segretario, censore, applicato e magazziniere) che abbia già maturato o che maturi al 31-12-1971 la prescritta anzianità di servizio, una scheda in triplice copia. Tali schede devono essere trasmesse al Ministero (Direzione Generale dell'Istruzione etecnica - Div. VII - o Direzione Generale dell'Istruzione professionale a seconda che trattasi di impiegati che prestino servizio in Istituti Tecnici o in Istituti Professionali) per il tramite del competente Provveditore agli Studi che allegherà, per ogni interessato, copia dello stato matricolare aggiornato.

Le schede devono pervenire al Ministero entro il 20 luglio 1971.

Analogha scheda deve essere predisposta anche per il personale cessato dal servizio dal 1-7-1970 e che alla data di collocamento a riposo avesse già maturato 18 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

I capi di istituti, unitamente alle schede, trasmetteranno copie dei rapporti informativi relativi all'impiegato dall'anno 1965.

Azione del SISME presso il Ministro

Continua l'azione del SISME per il personale non insegnante. In occasione dell'incontro del 15 giugno con il Ministro sono state consegnate al Ministro stesso le due seguenti note:

"Come Le è certamente ben noto, a seguito del decentramento di alcune funzioni amministrative ai Provveditori agli Studi, e da questi alle Segreterie delle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria, il lavoro del personale di Segreteria di questi ultimi ha subito un incremento sproporzionato alle capacità degli organici rimasti, al contrario, invariati.

Un incremento analogo ha subito il lavoro del personale ausiliario chiamato agli impegni — non previsti — per i corsi di prescuola, interscuola e doposcuola. Anche per questo personale, il mancato aumento di organico ha causato un aggravio delle condizioni di lavoro.

Se tale situazione, oltremodo pesante, si considera nell'attuale quadro di carenze di provvedimenti legislativi (lo "stato giuridico" della Scuola è ancora una promessa senza via di uscita), si ha la misurata esatta del disagio in cui versano le categorie del personale non insegnante, disagio che non consente di protrarsi più a lungo.

Questa Segreteria Nazionale, nel denunciare tutto ciò, sollecita la S.V. perché siano prese, a livello governativo, le misure più idonee almeno per avviare a soluzione i problemi sottolineati".

"La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL, Settore Personale non Insegnante, constatata la lentezza burocratica con cui vengono esaminate ed espletate dai Provveditori agli Studi le domande per l'immissione nei ruoli ordinari del personale non insegnante, nonché quelle per il riscatto dei servizi pre-ruolo prestati dal medesimo personale,

rilevato che tali ritardi di procedure sono da imputare all'assoluta insufficienza di personale idoneo all'istruzione delle pratiche, chiede alla S.V. di intervenire con urgenza presso i Provveditori agli Studi affinché dispongano l'immediato aumento dell'organico preposto all'esame delle domande inoltrate dagli appartenenti alla categoria del personale non insegnante e tendenti ad ottenere il completo riconoscimento di quanto atteso ormai da lungo tempo".

Merito distinto

(Continua da pag. 4)

concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10.

La lezione consiste nella impostazione didattica di un argomento tratto dai programmi della scuola elementare e nella giustificazione della impostazione medesima.

8) Titoli valutabili

I titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura di cui all'allegata tabella.

9) Graduatorie di merito e graduatorie dei vincitori

Al termine delle operazioni di concorso la Commissione forma la graduatoria di merito nella quale sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione media non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse e una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Qualora i concorrenti di cui al precedente comma non ricoprono tutti i posti messi a disposizione, i posti residui saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che pur non avendo raggiunto la votazione di 75/100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

10) Passaggio alla 3ª classe di stipendio
Il passaggio alla 3ª classe di stipendio decorrerà per gli insegnanti vincitori, ad ogni effetto, dal 1º ottobre 1969.

CONCORSO PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI PER IL PASSAGGIO ANTICIPATO DALLA 3ª ALLA 4ª CLASSE DI STIPENDIO.

1) Numero dei Posti

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti messi a concorso: tale numero deve essere pari al quarto del numero degli insegnanti che al 1º ottobre 1969 si trovavano a distanza di 3 anni dal compimento dell'anzianità richiesta per il normale passaggio alla 4ª classe di stipendio.

In questo calcolo si terrà conto oltre che degli insegnanti di ruolo normale, anche di quelli, di uguale anzianità, appartenenti al ruolo, in soprannumero, nonché degli insegnanti che risultino trasferiti ad altra provincia successivamente alla data del 1º ottobre 1969.

La frazione di posto pari o superiore alla metà deve essere considerata un posto.

2) Condizioni di ammissione al concorso
Al concorso possono essere ammessi gli insegnanti elementari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) si siano trovati alla data del 1º ottobre 1969 a non più di 3 anni di distanza e al compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

2) abbiano prestato nella 3ª classe di stipendio almeno 4 anni di effettivo servizio. (Sulla effettività del servizio vale quanto detto sopra, per l'analogo concorso per esami e titoli);

3) abbiano riportato nell'ultimo triennio (1966/67 - 1967/68 - 1968/69) qualifiche non inferiori a "distinto".

Per la valutazione del servizio riconosciuto o riconosciuto ai sensi della legge 336/1970, per i titoli valutabili e la domanda di ammissione, il termine e le modalità di presentazione della stessa, l'esclusione dal concorso, i ricorsi e l'ammissione condizionata, le disposizioni sono le medesime del concorso per merito distinto per esami e titoli, sopra enunciate.

3) Graduatoria di merito e dei vincitori

Al termine delle operazioni di concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori sono compresi in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti disponibili i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, a quello più anziano di età. Qualora alla data della formazione della graduatoria risultasse pendente ricorso avverso l'esclusione da concorso, il Provveditore agli Studi dispone l'iscrizione con riserva del concorrente nella graduatoria.

6) Passaggio alla 4ª classe di stipendio
Al vincitore è attribuito, con effetto dal 1º ottobre 1969 il passaggio alla 4ª classe di stipendio.

Ottodecimisti

(Continua da pag. 4)

zione dei requisiti per il riconoscimento del diritto a riserva.

La documentazione per il riconoscimento del diritto a riserva, qualora già non sia stata allegata alla domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di chiusura delle prove orali, come prescritto dallo art. 4, 4º comma, dell'Ordinanza ministeriale n. 6178/246 del 22 luglio 1970.

Tale documentazione è costituita: a) per le categorie previste dal R.D. 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù delle norme tuttora vigenti, dal prescritto documento rilasciato dalla competente Autorità;

b) per le categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dal certificato di appartenenza agli elenchi di cui all'art. 19 della stessa legge, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Detto certificato è da considerarsi costitutivo del diritto e non esostituibile con altra certificazione. E' peraltro da tenere conto che il certificato in parola è rilasciato senza l'accertamento circa la specifica idoneità fisica all'insegnamento e pertanto è opportuno che, prima dell'assunzione in servizio da parte degli insegnanti interessati ed in particolare per le categorie di invalidi, sia disposto accertamento di detta idoneità fisica.

Insegnanti nelle scuole per minorati della vista

(Continua da pag. 4)

precedente comma non risponde a verità, siano o meno pervenute impugnative al riguardo, invierà gli atti all'autorità giudiziaria, per l'accertamento dell'eventuale reato di falso.

Non sono consentite domande condizionate di trasferimento, salvo che agli insegnanti coniugi, i quali dichiarino di subordinare lo accoglimento della propria domanda al contemporaneo accoglimento della domanda del coniuge.

Art. 7.

La domanda, corredata della relativa documentazione, deve pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre il 20 luglio 1971, al Provveditore agli studi dal quale l'insegnante dipende come titolare alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere trasmessa senza indugio al Provveditore di destinazione, corredata del parere e della attestazione che la domanda è pervenuta nei termini.

Le domande di trasferimento da altra provincia, che non pervengano per il tramite delle autorità sopra indicate, non sono prese in considerazione.

Art. 8.

Per i lavori relativi ai trasferimenti degli insegnanti elementari iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi e degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli istituti per ciechi, il Provveditore agli studi si avvale della Commissione di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, per il movimento degli insegnanti elementari del ruolo normale.

Non possono far parte della Commissione coloro che siano coniugi, oppure parenti entro il quarto grado compreso o affini di insegnanti che hanno presentato domanda di trasferimento o soggetti a trasferimento per soppressione di posto.

Art. 9.

Il Provveditore agli Studi, dopo che la Commissione ha compiuto il lavoro relativo all'aggiudicazione dei punti sulla base dell'annessa tabella e al riconoscimento degli eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunica agli insegnanti, con lettera raccomandata, il prospetto dei punti assegnati per le singole voci della tabella, nonché i diritti riconosciuti.

L'insegnante ha facoltà di produrre alla Commissione, entro cinque giorni dalla ricezione della lettera, motivato reclamo. Il Provveditore agli studi dà comunicazione all'aspirante dell'esito del reclamo.

La Commissione esamina i reclami ed apporta le eventuali rettifiche. Procedo, quindi, alla compilazione delle graduatorie nelle quali trascrive i nomi dei richiedenti.

L'ordine di iscrizione dei richiedenti nelle graduatorie è determinato dai punti spettanti, nonché dalle precedenze e preferenze pre-

viste dalle norme della presente ordinanza.

Hanno diritto di precedenza gli insegnanti trasferiti nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto o per altro motivo di servizio non imputabile a loro colpa, limitatamente alla provincia nella quale erano titolari all'atto del trasferimento.

A parità di punteggio la preferenza è determinata in primo luogo dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli; in secondo luogo dall'anzianità complessiva del servizio di ruolo e non di ruolo qualificato almeno "buono" ed in terzo luogo dall'età.

Art. 10.

Quando il trasferimento per esigenze di servizio si renda necessario in una scuola statale per ciechi per soppressione di posti o per altro motivo non imputabile all'insegnante, il Provveditore gradua gli insegnanti della scuola che occupano posti dello stesso tipo, in base a tutti gli elementi di cui alle lettere A), B), e C) dell'annessa tabella e dispone il trasferimento per servizio ad altra provincia dell'insegnante ultimo in graduatoria, dopo averlo preventivamente invitato ad indicare le sedi di gradimento fra quelle rimaste vacanti.

Tale trasferimento è effettuato con precedenza sul movimento di cui al successivo articolo 11.

Art. 11.

Il movimento è pubblicato all'albo del Provveditorato entro il 10 agosto 1971, con l'indicazione, a fianco del nome di ciascun insegnante, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

A ciascuno degli insegnanti trasferiti è data, inoltre, diretta comunicazione del trasferimento mediante lettera raccomandata.

Avverso l'operato del Provveditore è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione nel termine e nei modi di cui agli artt. 164 e 165 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577. Il ricorso può vertere anche su questioni che hanno formato oggetto di reclamo alla Commissione, a norma del secondo comma dell'art. 9.

Gli interessati hanno facoltà di prendere visione entro il termine di cui al precedente comma, degli atti in base ai quali i trasferimenti sono stati disposti.

Art. 12.

Non è ammessa revoca, a domanda dell'insegnante, del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata chiesta per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e sempreché sia rimasto vacante il posto di provenienza.

Art. 13.

I fascicoli personali degli insegnanti trasferiti ad altra provincia sono trasmessi, a cura del Provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione, prima dell'inizio dell'anno scolastico 1971-72.

Giustizia e umanità

(Continua da pag. 3)
le parti non scansare la povertà.

Nella mia vecchiaia mi trovo male, senza nessuna pensione; da sette mesi aspetto ancora una pensione di 400 lire al giorno per lo scompenso che ho al cuore. Anche se me le dessero, queste dodicimila lire, non potrei vivere nella vita di oggi: quindi debbo andare all'aiuto. Chi mi regala un golf, chi un vestito, chi una borsa: e questo non è giusto anche come

umanità perché siamo italiani. Perché non aiutarci da ambo le parti? Sono sola!

Ho sempre lavorato onestamente, solo onestamente, non ho mai potuto vivere con cinque lire l'ora; cinque lire l'ora davano ogni volta che andavo a prendere la mia mesata, la mia settimana; mi portavo la marca da bollo: è tutto registrato, non possono smentire che sono stata una vecchia modella.

Oggi non ho nessuno che mi si prende, non ho un uomo con me, non ho un amante, non ho un marito. Sono sola, perciò ho bisogno di essere aiutata, non chi ti calpesta da una parte e chi ti calpesta dall'altra e raccomandarsi per avere cento lire da uno e cento lire dall'altro. Vi ringrazio...

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

M. A. R. C.
RICAMI CLASSICI
Roma